

**CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE
DESTINATO AD USO COMMERCIALE
SOTTOPOSTO A CONDIZIONE RISOLUTIVA**



Con la presente scrittura privata, redatta in triplice copia, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

***** Srl con sede in , via ***** - ***** P.IVA e C.F.

***** in persona dell'Amministratore Unico Dott. Ing. ***** nato a

***** il ***** in seguito anche denominata "Locatrice"

E

***** con sede in ***** - Località ***** , alla ***** , iscrizione

R.E.A Perugia n. ***** , C.F. e P.I ***** , in persona del Amministratore Delegato

Sig. ***** nato a ***** il ***** , in seguito anche denominata

"Conduttrice".

PREMESSO CHE

A. la Locatrice è la piena ed esclusiva proprietaria di un immobile sito in Roma, viale Giotto, 3/d, identificato al N.C.E.U del Comune di Roma al fg. 519 p.la 158 sub 1, p.la 158 sub 174 sub 501 e 502, p.la 175, individuato con delimitazione di colore blu per quanto attiene ai locali ed in giallo per quanto attiene all'area esterna - nelle planimetrie allegate al presente contratto sub Allegato 1 e sub Allegato 2 e così composto: Locale commerciale di mq 435 ca, Parcheggio di pertinenza di mq 350 ca, accesso carrabile da Viale Giotto n. 3/D Accesso pedonale da Via Annia Faustina, 1/A (di seguito complessivamente definito l'"IMMOBILE");

B. l'IMMOBILE in oggetto fa parte di un più ampio complesso immobiliare. C. è interesse della Locatrice concedere in locazione alla Conduttrice l'IMMOBILE ai termini ed alle condizioni di cui al presente contratto;

D. l'interesse della Conduttrice a condurre in locazione l'IMMOBILE è determinato in via essenziale (i) dalla possibilità di poter adibire lo stesso - sotto il profilo urbanistico, edilizio, commerciale e degli standards urbanistici di legge - all'esercizio dell'attività di supermercato per la vendita di prodotti alimentari e non su una superficie di vendita autorizzata di mq 250, (ii) che l'IMMOBILE e gli accessi siano legittimamente fruibili, in particolare dal pubblico;

E. La Locatrice si impegna a consegnare alla Condittrice entro e non oltre 45 giorni dalla data odierna i documenti relativi alla concessione in sanatoria dell'Immobile attestanti la destinazione commerciale e la rispondenza dei titoli edilizi allo stato di fatto dell'Immobile.

F. la Condittrice si impegna a presentare al Municipio I del Comune di Roma - ai sensi del presente contratto - ed entro 15 giorni dalla ricezione da parte della Locatrice dei documenti di cui al punto E - domanda di autorizzazione di vicinato (a mezzo di SCIA), per l'attività di supermercato per la vendita di prodotti alimentari e non su una superficie complessiva di vendita di 250 mq, (di seguito l' "**Autorizzazione amministrativa**");

G. la Locatrice prima della Consegna si impegna ad effettuare presso l'IMMOBILE lavori i lavori di cui al successivo art. 9 (di seguito detti i "lavori");

H. la Locatrice e la Condittrice con la sottoscrizione del presente contratto di locazione intendono regolamentare i rispettivi e distinti impegni, obbligazioni ed attività da porre in essere al fine di consentirne la legittima locazione ad uso commerciale dell'IMMOBILE (di seguito il "**Contratto**").

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 LE PREMESSE ED I SEGUENTI ALLEGATI:

Allegato 1 Planimetria dello stato di fatto dell'IMMOBILE con indicazione della viabilità

Allegato 2 Planimetria Catastale dell'IMMOBILE

Il suddetto allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono vincolanti per le Parti.

2. OGGETTO

2.1 Con il presente Contratto la Locatrice, concede in locazione - a partire dalla data odierna (di seguito la "**Data di Sottoscrizione**") - alla Condittrice, che accetta, l'IMMOBILE, meglio descritto in premessa A.

2.2 La Locatrice riconosce e dà atto che la Condittrice ha deciso di sottoscrivere questo Contratto facendo affidamento sull'esistenza alla Data di Sottoscrizione del presente contratto dei seguenti presupposti essenziali :

(i) che l'IMMOBILE sia munito di destinazione d'uso per esercizi commerciali e del certificato di agibilità;



(ii) che non vi sono elementi ostativi in relazione alla conformità urbanistica dell'immobile affinché il Comune rilasci in capo alla Condittrice, l'autorizzazione amministrativa all'apertura di un supermercato per la vendita di prodotti alimentari e non, avente una superficie di vendita di mq 250 all'interno dell'IMMOBILE e di poter esercitare effettivamente tale attività nell'IMMOBILE.

3. DURATA

3.1 La durata della locazione è pattuita in anni 9 (nove) + 9 (nove), con decorrenza a far data dalla consegna dei locali, che dovrà avvenire - ai sensi del successivo art. 9 - entro e non oltre il 15 maggio 2012.

3.2 Locatrice rinuncia espressamente alla facoltà di diniego di rinnovo alla prima scadenza prevista dall'art. 29 dalla legge 392/78. Il contratto di locazione si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo racc.ta A.R. almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto.

La Condittrice ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto decorsi 36 mesi dalla data di decorrenza, salvo preavviso di almeno 12 mesi da comunicarsi alla locatrice.

3.3 In caso di esercizio del diritto di recesso ai sensi del precedente Articolo 3.2, la Locatrice non avrà titolo a richiedere rimborsi, risarcimenti o indennizzi e/o per qualsiasi opera, spesa, costo od onere sostenuti nel corso della locazione o qualsiasi altro titolo ad eccezione dei canoni maturati e delle spese a carico della Condittrice.

4. CANONE DI LOCAZIONE

4.1 Il canone annuo di locazione è pattuito in un importo pari a:

- quanto al primo anno Euro 50.200,00 (cinquantamiladuecento/00) oltre IVA;
- quanto al secondo anno Euro 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA;
- dal terzo anno in poi Euro 67.200,00 (sessantasettemiladuecento/00) oltre IVA (di seguito il "Canone"). Il Canone sarà aggiornato a partire dal quarto anno in misura pari al 75% (settantacinqueper cento) della variazione in aumento accertata dall'ISTAT rispetto all'anno precedente, con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il Canone, nella sua attuale quantificazione, è espressamente inteso dalle Parti come comprensivo di ogni maggior onere e criterio di attualizzazione e/o indicizzazione alla data di stipula del presente contratto, assumendone entrambe la relativa alea.

4.2 Il Canone decorrerà a far data dal 1° luglio 2012 a condizione che: a) la Locatrice abbia consegnato, nel termine ed alle condizioni di cui alla Premessa E), la Concessione in sanatoria relativa all'Immobile; b) non si sia verificata la condizione risolutiva di cui al successivo art. 10.1.

4.3 Il Canone sarà corrisposto in rate trimestrali anticipate di pari importo entro e non oltre il giorno 5 del primo mese di ogni trimestre (Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre) a mezzo di bonifico bancario sul c/c indicato dalla locatrice stessa, previa emissione ed inoltro da parte della Locatrice delle relative fatture.

4.4 Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto la Condittrice consegnerà alla Locatrice un deposito cauzionale infruttifero di € 16.800,00 (euro sedicimilaottocento/00) a mezzo assegno non trasferibile intestato alla Locatrice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni a carico della Condittrice e della restituzione in buono stato dell'IMMOBILE (fatto salvo il normale deperimento d'uso) (di seguito detto "**Deposito Cauzionale**") al termine del presente Contratto. Al termine della locazione ovvero nei casi di risoluzione previsti agli art. 10 ed 11, la locatrice si obbliga a restituire contestualmente al verbale di riconsegna dell'Immobile il suddetto deposito cauzionale.

5. ONERI ACCESSORI

5.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che gli "oneri accessori", definiti dall'articolo 9 della Legge n. 392/1978, relativi all'IMMOBILE, saranno a carico della Condittrice.

5.2 Sono, altresì, a carico della Condittrice tutte le tasse relative all'IMMOBILE, quali, titolo esemplificativo e non esaustivo, la tassa raccolta e trasporto rifiuti, la tassa per i passi carrai, la tassa fognatura, di occupazione suolo pubblico e tutte le ulteriori tasse previste per legge a carico della Condittrice, fermo restando i contenuti del Regolamento di condominio per gli spazi comuni.

5.3 E' esclusiva cura ed onere della Locatrice consegnare l'IMMOBILE e tutti gli impianti dell'IMMOBILE muniti degli allacci alle utenze pubbliche ed in particolare alla rete elettrica con utenza in BT non inferiore ai 85 kW. Tutti i costi relativi a tale predisposizione sono a carico della Locatrice, e ciò anche in relazione ad eventuali modifiche che siano successivamente richieste dai concessionari. La Condittrice provvederà, invece, a proprio onere, cura e spese, alla stipula dei contratti di fornitura delle utenze.



ASTE
GIUDIZIARIE®

6. MANUTENZIONE

6.1. Le Parti concordano ed espressamente pattuiscono che la Condittrice assume la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni dell'IMMOBILE, così come previsto dagli articoli 1576, 1609 e 1610 del codice civile, oltre alla manutenzione, anche straordinaria, dei beni, impianti, ed attrezzature di sua proprietà e/o dalla stessa installati nell'IMMOBILE. La locatrice si assume la manutenzione straordinaria dell'IMMOBILE e dei relativi impianti realizzati e di proprietà della Locatrice stessa.

Resta inteso che qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere condotto nelle date e nei tempi che saranno concordati preventivamente con la Condittrice e senza interruzione dell'attività commerciale della Condittrice. Resta, altresì, inteso che, in difetto di intervento di una delle Parti cui compete eseguire i lavori di cui al presente Articolo, l'altra Parte – previa specifica diffida ad iniziare i lavori entro un termine dato non inferiore a 5 giorni - avrà la facoltà di surrogarsi all'altra Parte nell'esecuzione degli interventi di manutenzione tali da pregiudicare in modo significativo la conservazione dell'IMMOBILE, con addebito diretto, anche mediante compensazione, alla Parte cui competevano i lavori, di tutti i relativi oneri e spese documentate.

7. MODIFICHE, ADDIZIONI E MIGLIORIE E DIVIETO DI MUTAMENTO D'USO

7.1 E' espressamente consentito alla Condittrice di apportare all'IMMOBILE locato migliorie ed addizioni, ivi compresa l'affissione di marchi ed insegne, ed eseguire lavori interni di arredamento e stigliatura, escluse, tassativamente, le innovazioni interessanti i pilastri ed i muri aventi funzione statica, senza bisogno di ulteriore autorizzazione da parte di Locatrice.

Per l'esecuzione di lavori, Condittrice si obbliga sin da ora a munirsi di tutte le concessioni o autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie in base alla normativa vigente e, comunque, a rispettare nel modo più rigoroso tutte le prescrizioni imposte dalle norme vigenti in tema di esecuzione di opere interne ed esterne.

Per qualunque opera (interna e/o esterna) per la quale sia necessario il consenso scritto, o comunque la sottoscrizione di domande, relazioni, dichiarazioni o simili da parte della Locatrice, la Condittrice sarà tenuta a richiedere i suddetti consensi e/o sottoscrizioni alla Locatrice che non potrà in alcun caso rifiutarli, sempreché la progettata esecuzione delle opere sia conforme alla normativa vigente in materia.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

E' concessa espressa facoltà a Condittrice, al termine del contratto, di rimuovere gli impianti e le attrezzature che siano asportabili. La mancata rimozione comporterà che gli impianti e le attrezzature realizzati e/o installati a spese di conduttrice nonché le modifiche edili rimarranno acquisite a beneficio di locatrice senza obbligo di rimessa in pristino e/o di indennità a favore di Condittrice.

7.2 L'IMMOBILE dovrà avere esclusiva destinazione di supermercato per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari. Il mutamento di destinazione è espressamente vietato.

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 34, 35 e 37 della legge 392/78, la parte conduttrice dichiara che l'IMMOBILE verrà utilizzato per attività che comporta contatti diretti con il pubblico e pertanto il locale avrà necessariamente destinazione d'uso commerciale.

8. INSEGNE E POSTAZIONI CARRELLI

8.1 E' espressamente consentito alla Condittrice installare, a propria cura e spese, targhe o insegne o indicazioni pubblicitarie, di ogni genere e tipo, anche luminose, sia volanti che stabili.

Condittrice è espressamente autorizzata, altresì, a posizionare nell'area di parcheggio e/o di uso comune, delle postazioni di ricovero per i carrelli della spesa.

8.2 Locatrice garantisce l'assenza di qualsiasi impedimento e/o divieto da parte del regolamento di condominio dello stabile ove si trova l'IMMOBILE, all'installazione di insegne e postazioni di ricovero carrelli, entrambe come sopra definite.

La Locatrice si impegna sin d'ora a prestare, inoltre, il proprio consenso per le eventuali domande di autorizzazione da presentare alle competenti Autorità.

9. LAVORI DELLA LOCATRICE – CONSEGNA DELL'IMMOBILE – LAVORI DELLA CONDUTTRICE

9.1 La Locatrice – prima della consegna dell'immobile alla conduttrice – si impegna ad effettuare sull'immobile i seguenti lavori:

- rimozione stigliature attualmente presenti nell'immobile

- rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura

9.2 I suddetti lavori saranno effettuati a cura e spese della Locatrice entro e non oltre il 15 maggio 2012. Al termine dei lavori della locatrice l'Immobile sarà consegnato alla Condittrice per procedere ai lavori impiantistici e di allestimento di sua competenza.

9.3 La Locatrice prende atto che la conduttrice dovrà effettuare dei lavori impiantistici, edili e di mero allestimento dell'Immobile ed a tal fine autorizza sin da ora la Conduttrice e si rende disponibile a prestare la massima collaborazione.

10. CONDIZIONE RISOLUTIVA

10.1 Le parti dichiarano e convengono che ai sensi dell'art. 1456 c.c. e seguenti sarà facoltà della parte Conduttrice di ritenere risolto il presente contratto, qualora, entro e non oltre la data del 30 giugno 2012 si verifichi la seguente condizione:

- sia stata respinta e/o negata e/o non approvata in genere, per fatto e colpa ascrivibile alla conformità dell'Immobile Locato ovvero alla Locatrice, da parte del Municipio I del Comune di Roma la comunicazione di vicinato – presentata dalla Conduttrice ai sensi della premessa F - atta ad ottenere l'Autorizzazione Amministrativa al commercio al dettaglio di generi alimentari e non alimentari su una superficie di vendita di mq 250.

Il termine di scadenza di cui sopra è posto nell'interesse della conduttrice e potrà essere soltanto dalla conduttrice prorogato per un periodo di 60 giorni una sola volta attraverso semplice comunicazione scritta da inviarsi alla conduttrice entro il termine di scadenza stesso. In caso di proroga gli effetti economici del contratto decorreranno dal 1° settembre 2012 (primo giorno successivo al nuovo termine della condizione risolutiva - 30 agosto 2012) ovvero dall'effettivo ottenimento della Autorizzazione Amministrativa se precedente al suddetto termine.

Il verificarsi della condizione risolutiva di cui sopra nel termine di scadenza convenuto (anche come eventualmente prorogato), determinerà la risoluzione del presente contratto con effetto dalla ricezione da parte della "locatrice" della comunicazione (a mezzo raccomandata A.R.) contenente la volontà della "conduttrice" di avvalersi di tale facoltà, con ogni conseguenza contrattualmente conseguente.

La Conduttrice si impegna a porre in essere per tempo e con la dovuta diligenza ogni e qualsivoglia atto di sua spettanza - ivi inclusa la presentazione presso il Municipio I del Comune di Roma della comunicazione di vicinato, istanze e ricorsi - per l'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa. La locatrice si impegna a fornire tutta l'assistenza necessaria ai fini della preparazione della suddetta pratica.

11. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE



11.1 Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto ai sensi di legge e di contratto, le Parti convengono che Conduttrice ha facoltà di risolvere il presente contratto ex art. 1456 c.c in tutti i casi in cui si verificherà:

(i) Revoca e/o annullamento e/o sospensione e/o mancato rilascio da parte della Pubblica Amministrazione di qualsiasi atto e/o permesso e/o nulla osta necessario allo svolgimento dell'attività di supermercato per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari, inclusi l'Autorizzazione Commerciale per fatto e colpa ascrivibile alla conformità dell'Immobile Locato ovvero alla Locatrice;

(ii) Impossibilità per qualsiasi ragione di utilizzare l'Immobile per l'uso convenuto di supermercato;

(iii) Mancata consegna dell'immobile entro il termine di cui all'art. 9 del presente contratto.

(iv) Mancata consegna da parte della Locatrice – ai sensi e nei termini convenuti in premessa E – dei documenti relativi alla concessione in sanatoria dell'Immobile attestanti la destinazione commerciale e la rispondenza dei titoli edilizi allo stato di fatto dell'Immobile.

12. ASSICURAZIONI

12.1 La Conduttrice si obbliga sin d'ora ad assicurare tutti i rischi a garanzia dell'immobile in cui viene svolta l'attività, per un congruo massimale. La Conduttrice si obbliga a stipulare una polizza assicurativa a copertura rischi responsabilità civile verso terzi che copra tutti i danni cagionati a terzi - inclusi i danni biologici e psicologici - a seguito dell'esercizio dell'attività che sarà condotta dalla Conduttrice nell'IMMOBILE. Le coperture assicurative di cui sopra saranno stipulate nel medesimo giorno della consegna dell'Immobile e saranno mantenute valide ed efficaci per tutta la durata della locazione.

13. DIRITTO DI PRELAZIONE

13.1 Conduttrice, per tutto il periodo della locazione, potrà esercitare il diritto di prelazione all'acquisto dell'IMMOBILE, previsto dall'articolo 38 della Legge n. 392 del 1978, anche conferendolo a società terza, espressamente nominata da Conduttrice, oppure a società facente parte dello stesso Gruppo cui appartiene la società Conduttrice. La Locatrice si obbliga, in ogni caso, a fare sì che in caso di cessione – diretta o indiretta – dell'IMMOBILE a terzi il cessionario assuma tutti gli obblighi di cui al presente Contratto,

sottoscrivendo e siglando in ogni sua pagina per accettazione lo stesso e consegnandone copia alla Conduttrice.

13.2 Qualora alla scadenza del presente Contratto la Locatrice intendesse locare a terzi l'IMMOBILE, la Locatrice ne dovrà dare comunicazione alla Conduttrice con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla data di scadenza del presente Contratto. La Conduttrice avrà un diritto di prelazione alla stipulazione di un nuovo contratto di locazione, che potrà essere conferito anche a società terza, espressamente nominata da Conduttrice, oppure a società facente parte dello stesso Gruppo cui appartiene la società conduttrice, se entro 30 giorni dalla ricezione di detta comunicazione offrirà condizioni non inferiori a quelle comunicate dalla Locatrice.

14. SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

14.1 E' espressamente consentita, senza necessità di espressa autorizzazione di Locatrice, la sublocazione o la cessione o concessione in uso anche parziale dell'IMMOBILE locato, purché ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto e purché ciò non comporti alcun onere aggiuntivo a carico della Locatrice.

14.2 La Locatrice riconosce il diritto della Conduttrice di poter cedere il presente Contratto, anche gratuitamente, a società controllate e/o controllanti.

15. IMPOSTE E TASSE

Le tasse di bollo del presente Contratto sono a carico della Conduttrice, così come le quietanze ed ogni altra imposta connessa e dipendente, in quanto riferita al godimento di fatto degli immobili, esclusa l'imposta di registro che è a carico del Locatore e del Conduttore in parti uguali, ai sensi dell'art. 8 Legge 392/78. Le Parti dichiarano di optare, ai sensi di legge, per il regime IVA e di aver considerato lo stesso quale essenziale nel contemperamento dei rispettivi interessi.

17. CLAUSOLE FINALI

17.1 Ogni modifica al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed essere sottoscritta da ciascuna delle Parti. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di cui alla Legge 392/1978 ed alle disposizioni del Codice Civile applicabili in materia di locazioni a carattere non abitativo.



18. FORO COMPETENTE


Qualsiasi controversia inerente il presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Le Parti dichiarano che il testo di questo Contratto come sopra riportato è frutto di una attenta ed elaborata trattativa, ed è stato da loro discusso, redatto e letto ed è esattamente conforme, nella sostanza e nella forma, alla loro volontà; e pertanto appongono la loro sottoscrizione in segno di conferma, di approvazione e di accettazione di ogni patto e clausola.

Fiano Romano, 02 maggio 2012




Agenzia Contrate
 Direzione Provinciale di Perugia
 Ufficio Territoriale di Perugia
 Registrato al N. ^{F232} Mod. 3°
 in data 31 MAG. 2012
 Firma per delega del Direttore Provinciale (Mario Cardolfi)
 L'addetto al Servizio
 Laurelli Milena



ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ALLEGATO 1



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
 MARCA DA 80 €1,81 UNO/81
 00001625 00004E14 WDNM3001
 00034909 19/04/2012 09:47:43
 0001-00005 ADC65083970CA187
 IDENTIFICATIVO : 01100457881567
 0 1 10 045788 156 7

s.r.l.	rapporto 1:100
IMMOBILE Roma - Viale Giotto 3d	PIANTA con distribuzione funebri

Allegato all'atto privato rag. to a Perugia

Agenzia Entrate
 Direzione Provinciale di Perugia
 Ufficio Territoriale di Perugia
 Registrato al N. 7932 Mod. 3°
 in data 31 MAG. 2012
 Firma per delega del Direttore Provinciale (Mario L. ...)
 L'Assente di Servizio
 (Maurizio Luena)

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE
MODULARIO
F. - Catasto - 432



MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Mod. EP/2 CEU

Ufficio Tecnico Erariale di ROMA

ELABORATO PLANIMETRICO

Pag. n. 1 di 1

Comune ROMA	Sezione	Foglio 519	Numero 150 175 174 176	Tipo mappale n. del
-----------------------	---------	----------------------	--	---------------------

DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

scala 1: **500**

Allegato all'atto privato rog. to a Perugia

Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Perugia


Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. **7232** Mod. **3°**

in data **31 MAG 2012**

Firma per delega del Direttore Provinciale (Mario Landolfi)

Laurelli Milena
L'Addetto al Servizio



Riservato all'Ufficio Tecnico Erariale

01/06/1999

1188

L'operatore

Protocollo

Sostituisce il presente mod. EP/2 prot.

IL TECNICO

[Signature]
data

Data presentazione: 01/07/1999 - Data: 20/01/2011 - n. T314486 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 2 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 20/01/2011 - Comune di ROMA (H501) - < Foglio: 519 - Particella: 158 - Elaborato planimetrico >

SOC. SPAZIO CATASTRALE S.p.A.

Aut. Min. Giustizia - Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - PV